

STUDIO SILVESTRINI
CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Faenza-Imola, 28 febbraio 2024

Oggetto: Circolare mensile per la clientela febbraio 2024

Informative e news per la clientela di studio

La Certificazione Unica 2024	pag.	2
Dichiarazione tardiva dei redditi per il periodo d'imposta 2022	pag.	4
Certificazione degli utili corrisposti nel 2023 in scadenza al 18 marzo 2024	pag.	7
Stampa dei registri contabili	pag.	10
Detrazioni sugli immobili: in scadenza il 18 marzo 2024 la comunicazione delle opzioni esercitate per spese sostenute nel 2023	pag.	11
Contribuzione 2024 per gli iscritti alla gestione separata Inps	pag.	14
Razionalizzazione e novità sugli adempimenti tributari	pag.	11
Lettere per la comunicazione della crisi di impresa	pag.	14

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

CERTIFICAZIONE UNICA 2024

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale n. 8253 del 15 gennaio 2024, ha approvato la versione definitiva della Certificazione Unica 2024, meglio nota come CU, in cui riportare i dati:

- fiscali e previdenziali delle certificazioni di lavoro dipendente / assimilato e assistenza fiscale;
- fiscali e previdenziali delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- relativi alle certificazioni dei redditi da locazioni brevi.

Come di consueto il modello è suddiviso:

- CU sintetica: da rilasciare al contribuente entro il 18 marzo 2024 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno;
- CU ordinaria: da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024.

In sintesi:

Adempimento	Scadenza
Invio CU all'Agenzia delle entrate	18 marzo 2024 (il 16 è sabato)
Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini	21 marzo 2024 (5 giorni di tolleranza senza sanzioni rispetto al termine)
Consegna CU sintetica ai contribuenti	18 marzo 2024 o entro 12 giorni dalla richiesta (per le cessazioni in corso d'anno)
Invio "CU autonomi"	31 ottobre 2024

Regime sanzionatorio

L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2024 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Per la correzione di CU infedeli o scartate non si applica la sanzione se la correzione viene inviata entro i 5 giorni successivi al termine (23 marzo 2024) per "lieve inadempimento". Si applica la sanzione di 33,33 euro, con un massimo di 20.000 euro se la CU corretta viene trasmessa entro 60 giorni dal termine.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022

Si segnala che il prossimo 28 febbraio 2024 scade il termine per provvedere all'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, non trasmessa nel termine ordinario del 30 novembre 2023 (ossia 90 giorni dalla scadenza di invio).

Tale invio, definito "tardivo", consente di non considerare come "omessa" la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l'invio interviene successivamente a tale data) e può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso.

Così operando la dichiarazione si considera regolarmente "presentata", ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Ricordiamo, inoltre, che applicando il ravvedimento operoso, è possibile definire la ritardata presentazione con sanzioni davvero contenute:

- la sanzione per il ritardato invio del modello è ridotta a 25 euro (ossia 250 euro ridotto a 1/10); inoltre
- nel solo caso di imposte non versate, sarà applicabile la sanzione del 3,75% (ossia la sanzione del 30% ridotta a 1/8, in relazione alle imposte che vengono versate entro un anno dalla scadenza originaria del versamento).

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2023 IN SCADENZA AL 18 MARZO 2024

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 18 marzo 2024 (il giorno 16 cade di sabato) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2023.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 18 marzo 2024; tale modello non va trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2023.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili relative all'anno 2023 e tenuti in modalità cartacea devono essere stampati entro 3 mesi successivi al termine della presentazione della dichiarazione dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro il 29 febbraio 2024.

È in ogni caso necessario apporre una marca da bollo temporale in data antecedente o uguale al 29 febbraio 2024:

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei":

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI: IN SCADENZA IL 18 MARZO 2024 LA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI ESERCITATE PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2023

Le spese sostenute nel 2023 per le quali sono stati sottoscritti contratti di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o applicati sconti in fattura parziali o totali devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle entrate da parte del soggetto che ha rilasciato il visto di conformità entro il 18 marzo 2024.

L’articolo 121, D.L. 34/2020, infatti, prevede la facoltà di optare, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione Irpef/Ires spettante per interventi sugli immobili:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante;
- b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare a terzi.

È possibile comunicare telematicamente entro il 18 marzo 2024 anche la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione (ad esempio, relative alle spese sostenute nel 2020, 2021 o 2022), per le rate residue che decorrono da quella attribuibile all’anno 2023.

Si segnala alla gentile Clientela che l’Agenzia delle entrate ha aggiornato a fine gennaio la Guida “La piattaforma Cessione crediti” che consente ai titolari di crediti di imposta cedibili di comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

CONTRIBUZIONE 2024 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 l'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha indicato le misure delle aliquote nonché i nuovi valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.

Soggetto iscritto alla Gestione separata		2023	2024
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,23%	26,07%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la <i>DIS-COLL</i>	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la <i>DIS-COLL</i>	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

È stata leggermente ridotta l'aliquota per i titolari di partita Iva non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Non vi sono, invece, variazioni per le altre casistiche della tabella.

Il massimale di reddito per l'anno 2024 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è pari a 119.650 euro.

Invece, il minimale di reddito per l'anno 2024 per il quale vedersi accreditare l'intero anno contributivo è pari a 18.415 euro (quindi, il contributo "minimo" da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

La circolare n. 24/2024 analizza anche le aliquote approvate per l'anno 2024 nelle seguenti fattispecie:

- collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate;
- lavoro sportivo nel settore del dilettantismo (e co.co.co. del lavoro sportivo);
- professionisti del settore sportivo dilettantistico.

Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

- **Professionisti:** con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
- **Collaboratori:** dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente.
- **Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali:** Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a: 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta; 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

RAZIONALIZZAZIONE E NOVITÀ SUGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il D.Lgs. 1/2024 relativo alla “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”. Le norme, per effetto di quanto previsto dall’articolo 27, entrano in vigore il 13 gennaio 2024, salve espresse previsioni in riferimento ad alcuni adempimenti.

Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

L’art. 11 del DLgs. 1/2024 prevede l’anticipazione:

- al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
- al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Scadenza dei versamenti rateali delle imposte

Vengono modificati modalità e termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Viene modificato l’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 241/1997, ai sensi del quale le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps, a eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’Iva, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza, riconoscendo il comportamento concludente in sede di versamento ed eliminando pertanto l’obbligo di esercizio dell’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica. Inoltre, il termine per completare il pagamento viene portato al 16 dicembre. La modifica, per effetto di quanto previsto dal successivo comma 2, si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Viene modificato anche il successivo comma 4, unificando i termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita Iva al 16 di ciascun mese.

Estensione dell’ambito applicativo del modello 730

Ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, l’ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR).

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Le specifiche tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun periodo d'imposta, possono essere dichiarate con il modello 730 saranno stabilite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che approva il modello stesso.

In materia di modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che presentano tale modello, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione "senza sostituto d'imposta", con la conseguenza che:

- possono chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi;
- devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari.

Semplificazione della dichiarazione precompilata per dipendenti e pensionati

Si prevede, in via sperimentale, che l'Agenzia delle Entrate renda disponibili ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR), in modo analitico, le informazioni in suo possesso, che possono essere confermate o modificate e che verranno automaticamente riportate nelle dichiarazioni dei redditi che i contribuenti potranno presentare in via telematica.

Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata

L'art. 19 del DLgs. 1/2024, modificando l'art. 1 del DLgs. 175/2014, prevede che, a decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d'imposta 2023, l'Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:

- anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR;
- entro il 30 aprile di ciascun anno.

Semestralizzazione dei termini di invio al Sts dei dati relativi alle spese sanitarie

A decorrere dal 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sts per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con Decreto Mef.

Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili
Per effetto del nuovo comma 3-bis, articolo 35, D.P.R. 633/1972, è stabilito che, in caso di affidamento a terzi dell'incarico di tenuta e conservazione dei libri, registri, scritture e documenti, la mancata comunicazione da parte del contribuente della variazione del luogo di tenuta e conservazione in caso di cessazione del relativo incarico, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine previsto, il depositario avvisa il contribuente, mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui sopra, entro i medesimi 60 giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate.

A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Con provvedimento direttoriale dell' Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni decorrenti dal 13 gennaio 2024, è approvato il modello della comunicazione e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica all' Agenzia delle entrate.

La comunicazione è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell' Agenzia delle entrate.

Eliminazione della CU relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio

Tramite l' introduzione nell' articolo 4, D.P.R. 322/1998, del comma 6-septies, è previsto, con decorrenza dall' anno d' imposta 2024, che i sostituti d' imposta non sono più tenuti all' obbligo di rilascio della CU per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio.

Riorganizzazione degli Isa

Viene introdotto il nuovo comma 2-bis nell' articolo 9-bis, D.L. 50/2017, prevedendo che l' attività di revisione degli Isa terrà conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

Ampliamento soglia versamenti minimi Iva

Con riferimento alle somme dovute a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all' anno di imposta 2024, modificando l' articolo 1, comma 4, D.P.R. 100/1998, è incrementato a 100 euro il limite d' importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo; inoltre, il versamento deve essere effettuato comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo

Per i compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, è stabilito che se l' importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25, D.P.R. 600/1973 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis, D.P.R. 600/1973 (ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari), non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Ritenute sui corrispettivi dei condomini agli appaltatori

Viene modificato l' articolo 25-ter, comma 2-bis, D.P.R. 600/1973, in materia di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all' appaltatore, unificando al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d' imposta e stabilendo che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. Ne deriva che il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto d' imposta quando l' ammontare delle ritenute operate raggiunga l' importo di 500 euro. Il condominio è comunque tenuto all' obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l' importo.

Sospensione invio di comunicazioni e inviti

Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l' invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall' Agenzia delle entrate:

- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972;

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

- comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 3-ter, D.P.R. 600/1973;
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, L. 311/2004;
- inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014 (c.d. lettere di compliance).

Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione

Viene introdotta l'esclusione dalla decadenza dal beneficio dei crediti d'imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, in caso di mancata indicazione in dichiarazione. Nello specifico, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, è previsto che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.

Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'articolo 10, Regolamento approvato con D.M. 115/2017, resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'articolo 17, ai sensi del quale, per gli aiuti de minimis l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti da effettuarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.

Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità

Viene modificato l'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, eleva, per i soggetti cui si applicano gli Isa:

- da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito Iva. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- da 20.000 a 50.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita Iva

Viene previsto che dal 2024 l'Agenzia delle entrate renderà disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

In particolare, viene introdotto il nuovo comma 1-bis all'articolo 1, D.Lgs. 175/2014, stabilendo che l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5, D.Lgs. 175/2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (dunque non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati e, per i dati modificati, si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

L'accesso alla dichiarazione precompilata per la nuova platea può essere effettuato direttamente dai contribuenti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle entrate

Il contribuente può delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.

Il contribuente è comunque tenuto a individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.

La rinuncia alla delega ricevuta è comunicata dagli intermediari esclusivamente in via telematica.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 120 giorni decorrenti dal 13 gennaio 2024, saranno definite le modalità attuative.

Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale

È previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all'interno di un'apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

L'acquisizione dei documenti è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.

Con uno o più provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate, saranno definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari

Al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, viene introdotto nell'articolo 30, D.P.R. 380/2001, il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale, a decorrere dalla data che verrà determinata con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti previsti dal precedente comma 5 per i frazionamenti dei terreni, vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento a essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione.

In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunicherà l'avvenuto deposito a ciascun Comune competente, mediante pec la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione prevista dal comma 5.

Con un successivo provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, potranno essere definiti ulteriori o alternative modalità telematiche.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

LETTERE PER LA COMUNICAZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Il Codice della crisi d'impresa prevede che tutti gli imprenditori debbano istituire nella propria azienda, comunque essa sia organizzata, un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla natura e alla dimensione dell'impresa.

Le motivazioni sottostanti alle scelte legislative mirano a costituire un "assetto aziendale" che sia in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere della crisi dell'impresa ovvero la perdita della continuità aziendale. In tal modo l'imprenditore potrebbe attivarsi a sua volta celermente per superare l'avvicinarsi della crisi.

Costituiscono elementi di crisi di impresa le seguenti condizioni aziendali:

- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
- Esposizioni nei confronti di banche/ altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
- Una o più esposizioni debitorie nei confronti di Inps/Inail/Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Considerando la volontà del Legislatore che mira all'istituzione di controlli propedeutici, lo stesso ha stabilito che Inps, Inail, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione dovranno inviare una comunicazione all'impresa e all'organo di controllo, se presente, qualora venissero superati i seguenti parametri:

Inps (limiti riferiti a debiti accertati dal 1° gennaio 2022)	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:	- al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e - a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; - a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati
Inail	Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.	
Agenzia delle entrate - Riscossione	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:	- 100.000 euro per imprese individuali; - 200.000 euro per società di persone; - 500.000 euro per altre società.
Agenzia delle entrate	Esistenza di debito Ivs scaduto e non	La segnalazione è in ogni caso

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

	versato, risultante dalla LIPE: - superiore a 5.000 euro; e - non inferiore al 10% del volume d'affari del modello Iva relativo all'anno precedente.	inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, sia superiore a 20.000 euro
--	--	---

In ottemperanza ai nuovi obblighi, nelle scorse settimane l'Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare le prime comunicazioni contenenti le segnalazioni di cui sopra.

Nel caso di ricezione di codeste comunicazioni si consiglia di contattare lo studio.

In ogni caso, si ricorda che le predette comunicazioni contengono solo un invito a presentare l'istanza per la "composizione negoziata della crisi" e, secondo quanto indicato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 1° luglio 2022, l'impresa non ha alcun obbligo di accedere a tale strumento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti,
Studio Silvestrini